

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e B. Stromsky, agenti)

Dispositivo

- 1) *L'ordinanza del Tribunale dell'Unione europea Mory e a./Commissione (T-545/12, EU:T:2013:607) è annullata.*
- 2) *Il ricorso di annullamento proposto dalla Mory SA, dalla Mory Team e dalla Superga Invest avverso la decisione C (2012) 2401 final della Commissione, del 4 aprile 2012, riguardante l'acquisizione degli attivi del gruppo Sernam nell'ambito della sua amministrazione controllata, è respinto in quanto irricevibile.*
- 3) *La Mory SA, la Mory Team, la Superga Invest e la Commissione europea sopporteranno ciascuna le proprie spese inerenti tanto al procedimento di primo grado quanto all'impugnazione.*

⁽¹⁾ GU C 102 del 7.4.2014.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundessozialgericht — Germania) — Jobcenter Berlin Neukölln/Nazifa Alimanovic e a.

(Causa C-67/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione delle persone — Cittadinanza dell'Unione — Parità di trattamento — Direttiva 2004/38/CE — Articolo 24, paragrafo 2 — Prestazioni di assistenza sociale — Regolamento (CE) n. 883/2004 — Articoli 4 e 70 — Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo — Cittadini di uno Stato membro in cerca di occupazione che soggiornano nel territorio di un altro Stato membro — Esclusione — Mantenimento dello status di lavoratore)

(2015/C 371/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundessozialgericht

Parti

Ricorrente: Jobcenter Berlin Neukölln

Convenuti: Nazifa Alimanovic, Sonita Alimanovic, Valentina Alimanovic, Valentino Alimanovic

Dispositivo

L'articolo 24 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, e l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa di uno Stato membro che escluda dal beneficio di talune «prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo», ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004, le quali sono altresì costitutive di una «prestazione d'assistenza sociale», ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, i cittadini di altri Stati membri che si trovino nella situazione di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della stessa direttiva, mentre dette prestazioni sono garantite ai cittadini di tale Stato membro che si trovino nella stessa situazione.

(¹) GU C 142 del 12.5.2014.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven — Paesi Bassi) — KPN BV/Autoriteit
Consument en Markt (ACM)**

(Causa C-85/14) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Servizio universale e diritti degli utenti — Direttiva 2002/22/CE — Articolo 28 — Accesso ai numeri ed ai servizi — Numeri non geografici — Direttiva 2002/19/CE — Articoli 5, 8 e 13 — Poteri delle autorità nazionali di regolamentazione — Controllo dei prezzi — Servizi di transito delle chiamate — Normativa nazionale che impone ai fornitori di servizi di transito delle chiamate telefoniche di non applicare per le chiamate verso numeri non geografici tariffe superiori a quelle applicate per le chiamate verso numeri geografici — Impresa priva di un significativo potere di mercato — Autorità nazionale competente)

(2015/C 371/11)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Parti

Ricorrente: KPN BV

Convenuta: Autoriteit Consument en Markt (ACM)

Dispositivo

- 1) Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che consente a un'autorità nazionale competente di imporre un obbligo tariffario, come quello in discussione nel procedimento principale, a titolo dell'articolo 28 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, per far cessare un ostacolo alle chiamate di numeri non geografici nell'Unione europea che non è di natura tecnica, ma che risulta dalle tariffe applicate, senza che sia stata effettuata un'analisi del mercato da cui appaia che l'impresa interessata dispone di un significativo potere di mercato, se un obbligo del genere costituisce una misura necessaria e proporzionata affinché gli utenti finali possano avere accesso ai servizi utilizzando numeri non geografici nell'Unione.